

di Cuornè, sotto il 2 di luglio, si pubblicava un decreto della regia intendenza generale, in cui si prescriveva che il collegio non dovesse più radunarsi in Cuornè, che una sezione fosse divisa in due sezioni, e poi soggiungevasi:

« Comporranno la prima sezione del collegio di Pont i comuni che vengono notificati; si aduneranno in Pont entrambe le sezioni; per il collegio di Cuornè voteranno nella prima sezione, da adunarsi in detto capoluogo, i comuni tutti del mandamento, meno quelli di Valperga; la seconda sezione si adunerà in Agliè, e sarà composta di tutti i comuni del mandamento, più quello di Valperga. »

In seguito a ciò si componevano le liste, si distribuivano i viglietti dipendentemente alle nuove disposizioni ministeriali, e gli elettori davano i loro ordinamenti per trovarsi a votare nel giorno prescritto nel capoluogo d'Agliè, siccome veniva ordinato dall'intendente; quand'ecco tutto ad un tratto sconvolgersi di nuovo ogni cosa e darsi ordini assolutamente contrari.

Con altro decreto in data dell'11 luglio si distruggeva tutto ciò che già si era penosamente architettato e si diceva:

« Si prevengono tutti gli elettori del collegio di Cuornè che le votazioni dovranno aver luogo in una sola adunanza, da tenersi il 15 corrente in Cuornè, capoluogo a ciò destinato dalla tabella B, annessa alla precitata legge. »

Questo decreto, in data dell'11 luglio, non poteva essere pubblicato che il 15 in Agliè, ed i contadini che lavorano alla campagna non ne ebbero contezza che alla sera del 14 o alla mattina del 15. Gran parte di questi che erano già muniti del viglietto per Agliè, sicuri di aver fatto le cose in regola, non si curavano più del resto; altri erano percossi di meraviglia da questi sconvolgimenti, e non sapevano più qual giudizio portare. Che ne avvenne?

Parte per non essere stati avvertiti, parte per aver già dati diversi provvedimenti, parte per indegnazione dell'abuso che si faceva della legge elettorale, non poterono più recarsi al collegio di Cuornè, e molti comuni, particolarmente quello di Agliè, furono spogliati indegnamente dell'esercizio del loro sovrano diritto.

Queste sono le osservazioni, o signori, ch'io volevo rappresentare alla Camera.

La prima è una flagrante violazione di sostanziali forme, la seconda è una violazione del libero esercizio della sovranità nazionale.

Quindi chiedo e conchiudo sia dichiarata nulla l'elezione di Cuornè nella persona del signor ministro Pinelli. (*Applausi dalle gallerie*)

PRESIDENTE. Prego le tribune a non turbare la tranquillità della Camera, essendo proibiti i segni d'approvazione e di disapprovazione.

PINELLI, ministro dell'interno. Domando la parola unicamente per dare schiarimenti di fatto, non per propugnare la validità di questa mia elezione; sopra di ciò mi rimetto intieramente a quanto farà la Camera. Siccome l'altro ieri, quando si riferiva quell'elezione di Savoia, nacque il dubbio se nel testo originale delle legge esistesse questa variazione fra il testo italiano ed il testo francese, io mi sono fatto carico di richiamare dagli archivi di Corte il testo sottoscritto da Sua Maestà e dal ministro, e dai due testi italiano e francese io vengo a riscontrare che vi è precisamente anche in questo testo originale la stessa variante tra il testo italiano ed il testo francese.

Di più osservo alla Camera che quest'articolo della legge elettorale è stato tradotto letteralmente nel testo italiano, e copiato letteralmente nel testo francese dalla legge elettorale

di Francia, la quale corrisponde al testo francese. Io dico unicamente che questo è il fatto.

L'articolo 50 della legge francese è precisamente corrispondente al testo.

Questo è quanto rispondo al primo argomento addotto dal deputato Brofferio.

Quanto al secondo darò pure qualche schiarimento.

Il collegio di Cuornè fu convocato in due sezioni perchè le liste elettorali che erano state mandate all'intendenza avevano data la convinzione che si superasse il numero di 400, e per ciò si facesse luogo alla divisione in sezioni; per ciò l'intendente, a termine del decreto reale 30 giugno, ha detto che gli elettori sarebbero raccolti in due sezioni: una nel luogo di Cuornè, l'altra nel capoluogo dell'altro mandamento di Agliè.

Ma vennero nella verifica definitiva delle liste a cancellarsi alcuni degli elettori che si erano portati per l'elezione, epperò il collegio intero fu di un numero minore di 400; da quel momento non poté più formarsi in due sezioni, perchè vi ostava la legge. Allora l'intendente diede fuori quell'avviso (ed il signor deputato Brofferio avrebbe potuto anche leggerlo) che si era riconosciuto che il collegio di Cuornè non eccedeva 400 elettori, che per ciò non poteva essere diviso in sezioni, e che conseguentemente tutti erano convocati nel capoluogo del collegio elettorale portato dalla tabella unita alla legge del 1848.

Questo avviso dell'intendente porta la data dell'11 luglio; sono assicurato che il 12 fu mandato per espresso a tutte quante le comuni che componevano il mandamento di Agliè; so di più, ed è positivo, che tutti gli altri comuni intervennero; che il comune di Agliè v'intervennero in parte, pochi per verità, ma intervennero pure all'elezione in Cuornè; questi sono i fatti che ho piacere che la Camera conosca.

MAMELI, ministro dell'istruzione pubblica, risponde alle obiezioni di Brofferio e sostiene la validità della nomina del deputato Pinelli. Dice che alla maschia e robusta eloquenza dell'oratore non sa opporre che il linguaggio della sincerità. Egli si sforza di dimostrare falsi i principii che Brofferio ha messo per base del suo ragionamento che, cioè, ogni atto legale mancante d'una minima formalità debba annullarsi dal giudice interrogato a pronunciare sulla validità. Cita per autorità alcuni passi di Codici latini. Falsa la premessa, ne conclude a dirittura che debba essere anche falsa la conseguenza. Fa alcune osservazioni sull'uso della particella e che, secondo lui, può usarsi disgiuntivamente e congiuntivamente. (*Concordia*)

BROFFERIO. A tanta dottrina di giuriconsulto, a tanta sapienza di legislatore sarà difficile che io possa adeguatamente contrastare. Tuttavolta mi proverò a rispondere, e se non potrò riuscirvi, la Camera mi saprà buon grado delle oneste intenzioni.

Il signor ministro, citando varii casi del romano diritto, vorrebbe sostenere che poche violazioni di forme portino assoluta nullità, specialmente quando non siano proibitive; e si fa scudo con molte massime *de regulis iuris*.

Io chino il capo ossequiosamente a tanta autorità, ma qualche regola di diritto l'ho in mente anch'io (*Harità generale*), e questa volta verrà in mio soccorso qualche pagina del Merlin da opporre alla dottrina del signor ministro.

All'articolo *Nullité*, dopo aver osservato che la violazione delle forme proibitive porta assolutamente nullità dell'atto, venendo alle forme che diconsi imperative così si esprime:

« A l'égard des lois qui, au lieu de défendre, ne font que prescrire et enjoindre quelque chose, et qu'on appelle par